

**ASSOCIAZIONE VAS**

Vita, Ambiente e Salute Onlus  
c/o Studio Legale Specca-Pesci  
Via G. Valentini, 19  
59100 Prato (Po)  
P/IVA - C.F.: 92090490480

Iscrizione Onlus #36309 del 19/10/2012

Regist. Progressivo 2017 al nro. 6544

[Em@il: associazione.vas.onlus@gmail.com](mailto:associazione.vas.onlus@gmail.com)

[Em@il Pec: associazione.vas.onlus@pec.it](mailto:associazione.vas.onlus@pec.it)



Prato, 10 ottobre 2020

**Avv. Marco Di Giugno**

Direttore

Direzione Analisi Giuridiche e Contenzioso ENAC

e p.c.

**Prof. Dott. Nicola Zaccheo**

Presidente ENAC

**Dott.ssa Laura Lega**

Prefetto di Firenze

Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma

Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Firenze

Autorità Nazionale Anticorruzione

**Avv. Mauro & Guido Giovannelli**

Studio Legale Giovannelli & Associati

Oggetto: Aeroporto di Firenze - Mancata applicazione del Decreto VIA 0676/2003 –

Mancata compatibilità urbanistica ai sensi DPR 383/1994 – Accesso Atti ai sensi della L.241/90 e smi. – Mancata compatibilità ambientale ed operativa per l'aeromobile Airbus A 319.

Gentile Avv. Di Giugno,

ad oggi ENAC non ha ancora inteso fornire la documentazione richiesta, nonostante quanto disposto dalla Commissione Accesso Atti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con Prot. DICA 14363 del 23 Giugno c.a.

Il Ministero dell'Ambiente, invece, in risposta alle disposizioni della predetta Commissione, ha dichiarato di non sapere con quale autorizzazioni possa operare tale Aeroporto in assenza di ottemperanza del Decreto di VIA 0676.(1)

Ad oggi sull'aeroporto di Firenze decolla ed atterra un Aeromobile (A319) sul cui enorme impatto non risulta essere mai stata effettuata alcuna valutazione di compatibilità ambientale, giacché non era neppure inserito nella Fleet Mix del MP 2001/2010 (2) che ha ottenuto la compatibilità ambientale e che, tuttavia, per stessa ammissione di ENAC, non è stato ottemperato.

Preso atto che il gestore aeroportuale con nota propria emessa il 28 di Luglio c.a., continua ad asserire che c'è un regolare certificazione aeroportuale avallata da ENAC e dall'EASA, è palese che tale autorizzazione ENAC l'abbia concessa e pure comunicata anche all'EASA visto che l'ente, fa da garante sui controlli nei confronti delle strutture UE.(3)

Preso atto che in assenza di autorizzazioni tale aeroporto opera in *""maniera illegale ed illegittima""* ed andrebbe immediatamente chiuso dall'Ente Regolatore e Verificatore, **si richiedono TUTTI gli atti che autorizzano tale aeroporto ad operare e far operare l'Airbus A 319.**

Infatti, in aggiunta ai documenti già richiesti, questa volta **richiediamo accesso atti della documentazione con cui l'attuale Gestore dice di essere autorizzato da ENAC e tutte le deduzioni e controdeduzioni avute con il Ministero** ed in questo caso siamo sicuri che se ENAC non fosse in grado di recuperare tali documentazioni dal proprio archivio, saprà certamente ottenerli (come la legge prescrive) direttamente dal Gestore Aeroportuale. (4)

Ci piace sottolineare inoltre come pagina 12 del verbale dell'assemblea degli azionisti avvenuta il 30 Maggio del 2018 (4) e regolarmente depositato, il Gestore Aeroportuale dichiara: *""le opere eseguite successivamente sono state, tutte, realizzate in virtù di singole e specifiche approvazioni "" e ""che le tutte le opere sin qui dette (e previste nel Master Plan all'epoca in vigore), sostanzialmente non sono state realizzate e sono, poi, state integralmente sostituite con il nuovo Master Plan 2015/2029""*, per cui **quali singole e specifiche approvazioni sono state concesse?**

Tuttavia la questione preminente e relativa alle mancate ottemperanze del decreto di VIA 0676/2003, si ripropone alla luce del dispositivo del Consiglio di Stato 1164/2020 (5) proprio sul Masterplan 2015/2029 di Firenze e che il Gestore auspicava di cancellare a seguito di una sentenza positiva. La corte giudicante ribadisce un concetto preminente che ovviamente era già giurisprudenza, ma eluso dall' ENAC, ovvero al punto 25.3 viene chiarito che nella VIA non può essere frazionato e/o scomposto il provvedimento come fin qui fatto dal ENAC e Gestore Aeroportuale e per tale ragione deve essere applicato in toto e/o rinunciato in toto.

Ribadiamo che questa, unitamente alle pregresse segnalazioni, sono effettuate sulla base del Regolamento UE 376/2014 del Parlamento UE e del Consiglio del 3 Aprile 2014 pubblicato il

24/4/2014 G.U.U.E. , che all'art. 2 comma 1, 7 e successivi, ci qualifica come "informatore" e "parte interessata", atta a prevenire "potenziali situazioni di pericolo", mettendo in atto la "sicurezza pro-attiva", ovvero il principio per prevenire possibili incidenti (Principio di Precauzione di Diritto UE), recepito dalla Sentenza del Consiglio di Stato 5291/2013 (rischio imminente).

La presente viene altresì già trasmessa, alle Procure della Repubblica presso i Tribunali di Firenze e di Roma, all'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Illustre Prefetto di Firenze, Dott.ssa Laura Lega, affinché rimanga traccia effettiva della notifica e del coinvolgimento delle strutture pubbliche interessate ed eventualmente inadempienti e/o riluttanti alle verifiche e controlli, specialmente per la mancata sicurezza dei terzi sorvolati e trasportati.

Fiduciosi in un positivo e finalmente chiaro riscontro alla presente, si porgono distinti saluti.

Gianfranco Ciulli

Presidente

Associazione VAS Vita Ambiente e Salute Onlus